



*Comune di Acquaviva Collecroce*  
*Provincia di Campobasso*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 9	<b>APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2021.</b>
Data 31.08.2021	

L'anno **duemilaventuno** addi **trentuno** del mese di **agosto** alle ore **17.30** in modalità a distanza giusto decreto sindacale n. 7 del 27/10/2020, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta **ORDINARIA** i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - TROLIO FRANCESCO	Presente	7 - MILETTI STEFANO	Presente
2 - MADDALONI ANTONIETTA	Presente	8 - PIACCIA ANGELA	Presente
3 - VETTA ENRICA ANTONELLA	Assente	9 - GRANDE CANDIDA	Assente
4 - VETTA OSCAR	Presente	10 - NERI MICHELE	Assente
5 - PAPICCIO LUCA	Assente	11 - SPADANUDA FABIO GIUSTINO	Assente
6 - TAMBURRO SIMONA	Presente		

Totale presenti **6**

Totale assenti **5**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dott.ssa Simona CASOLINO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **FRANCESCO TROLIO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

I Consiglieri Comunali erano presenti presso la sede dell'Amministrazione, collegati in videoconferenza con il Segretario Comunale dott.ssa Simona CASOLINO. L'identità personale dei componenti collegati in videoconferenza è stata accertata dal Segretario Comunale, compresa la votazione secondo le modalità indicate dal decreto Sindacale N. 7/2020;

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- il comma 652, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."
- il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
- il comma 654 bis ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...
- il comma 655 ai sensi del quale "... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...";
- il comma 658 ai sensi del quale "... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...";

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 28/10/2020 il quale all'articolo 10 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

Visti quindi,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - o "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);
  - o "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
  - o "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019 e ss.mm.ii.), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

Viste, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:

- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;

Considerato che con determinazione n.235 del 27/11/2020 è stato affidato il Servizio di stesura e validazione del PEF per la gestione della TARI alla ditta MERCURIO SERVICE SRL che ha curato la determinazione dei costi partendo dall'acquisizione dei dati dal gestore di ZURLI' & WALY SRL .

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con i costi comunali da cui risulta un costo complessivo di euro 88.882,59;

Preso atto che:

- il Piano Economico Finanziario grezzo trasmesso dal soggetto gestore ammonta a € 88.882,59;
- ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."
- il comma 683, in base al quale "...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e successive modificazioni" del 29 dicembre 2020 nelle quali viene dato atto che "... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio ...", quanto della successiva Nota di approfondimento IFEL del 05 gennaio 2021 è precisato che "... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2019 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...", l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2021 relativamente al Comune di Tavenna è complessivamente pari ad € 428,29; Visto l'articolo 19 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle seguenti agevolazioni:

- a) agevolazioni speciali per emergenza covid - 19;

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI,

Ritenuto di stabilire, per l'anno 2021, le seguenti agevolazioni:

- a) agevolazioni speciali per emergenza covid - 19;

il cui costo di € **1.746,00** viene posto a carico delle tariffe TARI;

Richiamati inoltre,

- l'art. 6, comma, 1 del Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 mente del quale "... In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche..." ed altresì, il successivo comma 3 per cui "... I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, (...), a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti ...";

- Dato atto che IFEL con propria nota del 16.06.2021 ritiene ammissibile "... estendere il concetto di -restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività- a quelle condizioni di rilevante calo

dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive ...”.

• Preso atto che risulta, assegnato al Comune di ACQUAVIVA COLLECROCE un importo pari ad € 1.746,00

Ritenuto, pertanto, opportuno, in aderenza alla disciplina sopra richiamata, porre in essere azioni di sollievo finanziario a beneficio sia della comunità locale e sia del tessuto economico produttivo maggiormente colpiti dalla grave situazione emergenziale derivante dall'epidemia da COVID 19, introducendo riduzioni percentuali da applicare:

- quota variabile ridotta nella misura del 60% per le attività maggiormente colpite della crisi emergenziale da Covid-19, con gravissime conseguenze economiche;
- quota variabile ridotta nella misura del 40% per le attività maggiormente colpite della crisi emergenziale da Covid-19, con gravi conseguenze economiche;
- quota variabile ridotta nella misura del 30% per tutte le altre attività colpite, anche indirettamente, dalla crisi emergenziale da Covid-19, ad eccezione dell'indotto alimentare, farmacie, edicole, tabaccai, plurilicenze e commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitar, case di riposo;

RITENUTO opportuno considerare la seguente classificazione in base alle ripartizioni delle utenze TARI presenti nel ruolo TARI del Comune di Acquaviva Collecroce:

Categorie Non Domestiche	% di Riduzione
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	30%
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	30%
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	90%
Esposizioni, autosaloni	40%
Alberghi con ristorazione	60%
Alberghi senza ristorazione	60%
Uffici, agenzie	00%
Banche, istituti di credito e studi professionali	30%
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	40%
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0%
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti	30%
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, b	40%
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idra	40%
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	30%
Attività industriali con capannoni di produzione	30%
Attività artigianali di produzione beni specifici	30%
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	60%
Mense, birrerie, hamburgerie	60%
Bar, caffè, pasticceria	60%
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	0%
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	30%

DATO ATTO che la riduzione tariffaria, per le utenze non domestiche, verrà applicata in sede di emissione degli avvisi TARI 2021;

CONSIDERATO che il minor gettito a titolo di TARI sarà coperto mediante l'utilizzo delle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, nonché mediante le risorse assegnate al Comune di Acquaviva Collecroce ai sensi dell'art. 6 del D.L. 25.05.2021 n. 73;

RICHIAMATA la nota IFEL del 16 giugno 2021 che ha chiarito il perimetro di utilizzazione delle risorse di cui sopra;

ATTESO che le agevolazioni sono di carattere assolutamente straordinario e pertanto vengono regolamentate con la presente deliberazione di Consiglio Comunale, non ravvisando la necessità di una modifica permanente del regolamento comunale che disciplina l'applicazione della TARI;

DATO ATTO che le riduzioni tariffarie previste trovano giustificazione in primis dall'applicazione del principio "chi inquina paga" e dall'assenza e/o rilevante riduzione di produzione di rifiuti nei periodi di chiusura forzata che giustificano quindi una riduzione dell'importo dovuto da parte dei contribuenti che sono stati costretti a sospendere la loro attività, o ad esercitarla in forma ridotta;

CONSIDERATO che, inoltre, numerose categorie hanno subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura;

DATO ATTO che la riduzione tariffaria, per le utenze non domestiche, verrà applicata in sede di emissione degli avvisi TARI 2021;

DATO ATTO che le tariffe approvate devono avere a riferimento i costi del PEF alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2021;

DATO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia da COVID-19;

DATO ATTO che la deliberazione di approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dalla normativa vigente;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le deliberazioni concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle deliberazioni dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

VISTO il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico Enti Locali, approvato con il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico Enti Locali, approvato con il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il Testo Unico Enti Locali, approvato con il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Il Sindaco relaziona sull'argomento e chiarisce che quest'anno è stato necessario aumentare leggermente le quote delle utenze domestiche (circa 10 euro a famiglia), al fine di garantire l'integrale copertura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, come previsto per legge, in quanto, le ordinanze emanate a seguito del sisma 2018, avevano comportato l'esenzione dal pagamento di alcune utenze;

**Con Voti: FAVOREVOLI: UNANIMI**

#### DELIBERA

1. di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti TARI per l'anno 2021 come da allegato prospetto;
2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, per l'anno 2021 le seguenti riduzioni tariffarie della tassa sui rifiuti (TARI) per le utenze non domestiche:

Categorie Non Domestiche	% di Riduzione
--------------------------	----------------
3. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 30%
4. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 30%
5. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 60%
6. Esposizioni, autosaloni 40%
7. Alberghi con ristorazione 60%
8. Alberghi senza ristorazione 60%

9. Uffici, agenzie 00%
10. Banche, istituti di credito e studi professionali 30%
11. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria 40%
12. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0%
13. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti 30%
14. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, b 40%
15. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idra 40%
16. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 30%
17. Attività industriali con capannoni di produzione 30%
18. Attività artigianali di produzione beni specifici 30%
19. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 60%
20. Mense, birrerie, hamburgerie 60%
21. Bar, caffè, pasticceria 60%
22. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi 0%
23. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 30%

2. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

**COMUNE DI ACQUAVIVA COLLECROCE**

STUDIO K software - [www.studiok.it](http://www.studiok.it)

**UTENZE DOMESTICHE**

Famiglie	Numero nuclei familiari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m <sup>2</sup>	%	m <sup>2</sup>	Ka	Kb	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/Utenza	Euro/ Persona	Euro/Utenza
					Sud	77,226415					
Famiglie di 1 componente	476	46.054,00	76,4%	96,8	0,75	0,90	0,228097	22,07	69,50	69,50	91,57
Famiglie di 2 componenti	66	10.110,50	10,6%	153,2	0,88	1,60	0,267633	41,00	123,56	61,78	164,56
Famiglie di 3 componenti	46	7.780,00	7,4%	169,1	1,00	2,05	0,304129	51,44	158,31	52,77	209,75
Famiglie di 4 componenti	29	5.281,00	4,7%	182,1	1,08	2,90	0,328459	59,81	223,96	55,99	283,77
Famiglie di 5 componenti	3	785,00	0,5%	261,7	1,11	3,50	0,337583	88,33	270,29	54,06	358,63
Famiglie di 6 o più componenti	3	643,00	0,5%	214,3	1,10	3,75	0,334542	71,70	289,60	48,27	361,30
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0	0,00	0,0%	0,0	0,00	2,30	0,000000	-	177,62	88,81	177,62
Superfici domestiche accessorie	0	0,00	0,0%	0,0	0,00	0,00	0,000000	-	-	-	-
<b>Totale (escluso pertinenze)</b>	<b>623</b>	<b>70.653,50</b>	<b>100%</b>	<b>113,4</b>		Media	<b>0,300074</b>		Media	<b>57,06</b>	

**COMUNE DI ACQUAVIVA COLLECROCE**

STUDIO K software - [www.studiok.it](http://www.studiok.it)

**UTENZE NON DOMESTICHE**

Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Kc		Kd		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
			Coef	Sud	Coef	Sud	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup>
	n	m <sup>2</sup>					Qu* <sup>4</sup> Kd	QF+QV	
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	-	-	max	0,52	max	4,55	0,402455	1,184767	1,587222
2 Campi di calcio, stabilizzatori, impianti sportivi	-	-	max	0,74	max	6,50	0,572724	1,692524	2,265248
3 Stabilizzatori	-	-	max	0,75	max	6,64	0,580464	1,728978	2,309442
4 Esposizioni	-	-	max	0,52	max	4,55	0,402455	1,184767	1,587222
5 Alberghi	-	-	min	1,01	min	8,91	0,781691	2,320060	3,101751
6 Alberghi senza ristorante	-	-	max	0,99	min	7,51	0,766212	1,955516	2,721728
7 Case di cura e riposo	1	1.072,00	max	1,20	max	10,54	0,928742	2,744493	3,673235
8 Uffici, agenzie, studi professionali	1	70,00	min	0,90	max	9,26	0,696557	2,411196	3,107752
9 Banche ed istituti di credito	-	-	min	0,44	max	5,51	0,340539	1,434740	1,775278
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	4	1.133,00	min	0,94	med	9,23	0,727515	2,402082	3,129597
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3	77,00	min	1,02	med	11,16	0,789431	2,905933	3,695364
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3	239,00	min	0,78	med	8,10	0,603682	2,107843	2,711526
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1	220,00	min	0,91	med	10,37	0,704296	2,698925	3,403221
14 Attività industriali con capannoni di produzione	4	1.135,00	min	0,41	med	5,58	0,317320	1,451665	1,768985
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	3	400,00	min	0,67	med	7,13	0,518548	1,855267	2,373814
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	-	-	min	5,54	med	60,37	4,287693	15,718340	20,006033
17 Bar, caffè, pasticceria	3	138,00	min	4,38	med	47,06	3,389909	12,252572	15,642481
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5	271,00	min	0,57	med	14,84	0,441153	3,864162	4,305315
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	-	-	min	2,14	min	18,80	1,656257	4,895300	6,551557
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2	20,00	min	0,34	min	3,00	0,263144	5,154415	5,914702
21 Discoteche, night club	-	-	max	1,75	med	12,19	1,354416	3,174133	4,528549
22 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
23 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
24 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
25 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
26 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
27 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
28 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
29 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
30 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	-	-	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>30</b>	<b>4.775,00</b>							

**Di procedere**, infine, considerata l'urgenza, con separata votazione dal seguente esito:

**FAVOREVOLI: UNANIMI**

a dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4°, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.. 267/2000.

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE**  
**F.to FRANCESCO TROLIO**

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott.ssa Simona CASOLINO**

---

---

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì 09.09.2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
Carmelina D'AGNILLO

---

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta ESECUTIVA il 31.08.2021:

poiché immediatamente eseguibile (art.134, 4 comma, del T.U. n. 267/2000);

poiché decorsi 10 (dieci) giorni dall'ultimo di pubblicazione (art.134, 3 comma, del T.U. n. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì 09.09.2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to Carmelina D'AGNILLO

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, 09.09.2021

**IL FUNZIONARIO DEL SINDACO**

---